

**REGOLAMENTO DELL'UNIONE
TERRE DI PIANURA**

del Mercatino degli Hobbisti

Approvato con Deliberazione di Consiglio n. 4 del 29/04/2022

REGOLAMENTO DEL MERCATINO DEGLI HOBBISTI

Art. 1 - Oggetto e finalità

1. La disciplina delle attività di cui al presente regolamento è emanata ai sensi e nel rispetto della L.R. 12/1999, come modificata dalla L.R. 24 maggio 2013 n 4 e dalla L.R. 21 dicembre 2018, n. 23, della Delibera di Giunta Regionale (D.G.R.) n. 844/2013 e dalla Delibera di Giunta Regionale (D.G.R.) n. 328/2019 contenente le modalità per l'individuazione dei mercatini storici con hobbisti e le caratteristiche del tesserino identificativo per gli hobbisti.
2. Il presente regolamento disciplina lo svolgimento su area pubblica o privata aperta al pubblico indifferenziato di mercatini, fiere o altre manifestazioni comunque denominate dirette alla vendita, alla proposta di vendita, al baratto o all'esposizione di merci, nelle quali partecipano gli operatori non in possesso di autorizzazione per il commercio su aree pubbliche di cui all'art. 28 del D.Lgs 114/1998.
3. Il presente Regolamento persegue le seguenti finalità:
 - **Economicità.** I mercatini degli hobbisti, che si caratterizzano per il modico prezzo dei prodotti in vendita, possono rappresentare un'offerta alternativa di determinati prodotti per fasce di popolazione con minori disponibilità economiche.
 - **Animazione e valorizzazione del territorio.** I mercatini rappresentano un'occasione di incontro e di aggregazione per le persone, animano e valorizzano i luoghi dove si tengono, concorrono alla frequentazione dei centri storici e dei quartieri e costituiscono un importante strumento di sostegno alle attività commerciali insediate stabilmente nelle aree in cui si svolgono.

Art. 2 – Istituzione dei mercatini degli hobbisti

1. I mercatini degli hobbisti sono istituiti con apposita delibera di Consiglio comunale, su iniziativa diretta dell'Amministrazione o in accoglimento di una proposta avanzata da un altro soggetto.
2. Il mercatino storico degli hobbisti è istituito con apposito atto ricognitivo che ne dimostra la storicità.

Art. 3 Periodicità dello svolgimento

1. I mercatini in parola possono svolgersi una tantum o con cadenza periodica. Nell'atto di istituzione di ogni mercatino viene definita anche la relativa periodicità nonché allegata l'area ad esso riservata.
2. La manifestazione articolata su due giorni consecutivi si considera come un'unica edizione.

Art. 4 – Definizione di hobbista

1. Sono denominati hobbisti ai sensi dell'art. 7 bis della L. R. 12/1999 e successive modificazioni gli operatori non professionali del commercio che, non essendo in possesso di un'autorizzazione amministrativa per il commercio su aree pubbliche, vendono, barattano, propongono o espongono in modo saltuario ed occasionale

merci di modico valore.

2. Non rientrano nel campo di applicazione della normativa sugli hobbisti coloro che vendono, barattano o espongono o propongono per la vendita oggetti propri usati di modico valore altrimenti destinati alla dismissione o allo smaltimento in quanto tale attività è soggetta alla disciplina del D.L. 208/2008 (Misure straordinarie in materia di risorse idriche e di protezione dell'ambiente)
3. Non rientrano nel campo di applicazione della normativa sugli hobbisti, ma possono partecipare ai mercatini:
 - a) coloro che vendono o espongono per la vendita le proprie opere d'arte, o dell'ingegno a carattere creativo, comprese le proprie pubblicazioni di natura scientifica od informativa, realizzate anche mediante supporto informatico;
 - b) i minori di anni diciotto, limitatamente alle manifestazioni che ne prevedono la presenza;
 - c) coloro che barattano, propongono o espongono per la vendita articoli filatelici, numismatici, zoologici e mineralogici purché non sia prevalente la finalità commerciale.
 - d) I commercianti su aree pubbliche in possesso di autorizzazione A o B; il numero minimo è uno e non dovranno superare la misura di 1/3 del totale dei posteggi previsti per il mercatino
4. Possono partecipare al mercatino in qualità di hobbisti anche le ONLUS iscritte all'anagrafe delle ONLUS ai sensi dell'art.11 del D.lgs n. 460/97, le Organizzazioni di volontariato iscritte al registro regionale delle organizzazioni di volontariato ai sensi dell'art.6 della Legge n. 266/91 e di Associazioni iscritte all'albo comunale delle libere forme associative. In tal caso il tesserino deve essere intestato al Presidente dell'associazione, il quale può delegare uno o più soci della medesima associazione a partecipare al mercatino degli hobbisti.
5. L'orario del funzionamento dei mercatini, ai sensi dell'art. 28, c. 12 del D.lgs. 31/3/1998 n. 114, dell'art. 50, c. 7 del D.lgs. 18/8/2000 n. 267 e tenuto conto degli indirizzi della Giunta Regionale di cui alla deliberazione 26/7/1999 n. 1368 e successive modificazioni, è stabilito con apposita ordinanza del Sindaco, tenuto conto della tipologia di evento nel quale si svolge il mercatino.

Art. 5 - Requisiti e adempimenti per la partecipazione

1. Per partecipare ai mercatini degli hobbisti i soggetti di cui all'art. 4, comma 1, devono possedere i requisiti morali previsti dall'art. 71 del D. Lgs. 59/2010 e succ. mod. e devono essere in possesso del tesserino identificativo previsto dalla L.R. 4/2013, da richiedere al Comune di residenza o, per i residenti fuori Regione, al Comune di Bologna.
2. Ai sensi della L.R. 12/1999 e successive modificazioni, gli hobbisti ammessi a partecipare devono:
 - a) accertarsi della validazione giornaliera del tesserino; nel caso di mercatini della durata di due giorni consecutivi, è necessaria un'unica validazione;
 - b) consegnare all'incaricato del Comune l'elenco completo dei beni che intendono vendere, barattare, proporre o esporre. L'elenco deve contenere:
 - b₁). la descrizione delle tipologie dei beni,
 - b₂). il relativo prezzo al pubblico,
 - b₃). l'indicazione della persona fisica o giuridica da cui l'hobbista li ha acquisiti;
 - c) esporre merce per un valore complessivo non superiore a 1.000,00 (mille) euro;
 - d) vendere, barattare, proporre o esporre non più di un oggetto con un prezzo

superiore a 250,00 (duecentocinquanta) euro;

- e) indicare i prezzi delle merci esposte per la vendita mediante l'uso di un cartello o con altre modalità idonee allo scopo. Quando siano esposti insieme prodotti identici dello stesso valore è sufficiente l'uso di un unico cartello.
3. Quando le condizioni atmosferiche comportano l'assenza di più della metà dei partecipanti, la giornata del mercatino viene annullata. Qualora l'annullamento venga deciso dopo la vidimazione dei tesserini identificativi, la vidimazione viene ritenuta valida per la successiva giornata di svolgimento del mercatino.
 4. Gli operatori professionali, cioè in possesso di autorizzazione al commercio su aree pubbliche, ammessi a partecipare al mercatino degli hobbisti non acquisiscono alcuna priorità per la partecipazione alle successive edizioni della manifestazione.
 5. Gli hobbisti occupano i posteggi nel rispetto dei criteri e modalità della rotazione stabiliti annualmente dal soggetto gestore. Agli hobbisti non vengono riconosciute precedenza per le presenze maturate nelle edizioni precedenti il mercato.
 6. L'operatore ammesso a partecipare al mercatino deve essere presente per tutta la durata della manifestazione e non può essere sostituito, se non temporaneamente, da altre persone.

Art. 6 – Mercatini degli hobbisti istituiti su proposta avanzata da altro soggetto organizzazione

1. Il Comune stabilisce e rende noto al pubblico, tramite il sito istituzionale, le modalità di presentazione dei progetti di mercatino degli hobbisti da parte di altri soggetti organizzatori e predispone l'eventuale modulistica da utilizzare.
2. Il progetto deve contenere:
 - a) i dati del soggetto che si propone come organizzatore (consorzio/comitato di operatori commerciali dell'area in cui si intende svolgere il mercatino, associazione iscritta all'Elenco delle libere forme associative, ONLUS o privato);
 - b) luogo di svolgimento;
 - c) planimetria con lay-out che garantisca i requisiti di accesso all'area e la circolazione dei mezzi di emergenza secondo quanto previsto dal punto 2. delle linee guida allegate alla Circolare del Ministero dell'Interno (n.11001/1/110/(10) del 18 luglio 2018;
 - d) periodicità;
 - e) giorni e orari;
 - f) caratteristiche peculiari del mercatino (es: tipologie di prodotti ammessi);
 - g) numero e dimensioni dei posteggi previsti;
 - h) modalità per la rotazione nella partecipazione degli hobbisti;
 - i) numero dei posteggi riservati ad operatori professionali e criteri per la loro ammissione; anche mediante lo svolgimento di una manifestazione espositiva locale ai sensi della L.R.12/2000;
 - j) impegno, nel caso di accoglimento del progetto, ad organizzare le eventuali attività collaterali da tenersi nella stessa area o in area contigua al mercatino degli hobbisti e riservate ad operatori professionali, associazioni e ai soggetti indicati al comma 3 dell'art. 4.
 - k) eventuali altre informazioni utili all'Amministrazione per la valutazione del progetto stesso.
3. In caso di accoglimento del progetto presentato, la gestione del mercatino degli

hobbisti è affidata al soggetto proponente, sulla base di apposita convenzione. In caso di mercatino istituito e organizzato su iniziativa dell'Amministrazione comunale, quest'ultima, qualora non ritenga di gestirlo direttamente, può affidarne la gestione ad un soggetto appositamente individuato.

4. Il soggetto organizzatore:

- a) è da intendersi incaricato di pubblico servizio;
- b) rappresenta il referente unico dell'Amministrazione comunale per l'organizzazione e lo svolgimento del mercatino ad esso affidato;
- c) in caso di svolgimento di mercatino con cadenza periodica sottoscrive con il Comune un'apposita convenzione, assumendo la responsabilità del corretto svolgimento dello stesso;
- d) provvede all'organizzazione dei mercatini e all'assegnazione dei posteggi avendo cura di ammettere soltanto i possessori di tesserino identificativo ad eccezione dei soggetti di cui all'art. 4, comma 3 e degli operatori professionali nei limiti dei posteggi loro riservati;
- e) provvede con proprio personale alla vidimazione dei tesserini, agendo in tal senso quale incaricato di pubblico servizio, sotto la supervisione della Polizia Municipale;
- f) informa gli operatori degli obblighi sulla corretta conduzione del posteggio;
- g) provvede al pagamento all'Amministrazione Comunale di quanto dovuto per Tassa Occupazione Suolo Pubblico ed ogni altro onere, tariffa e rimborso spese connessi alla gestione e al corretto funzionamento del mercatino, fatta salva la concessione di eventuali esenzioni;
- h) invia al comune, nei giorni immediatamente successivi allo svolgimento di ogni edizione del mercatino, l'elenco degli hobbisti partecipanti per l'inoltro alla Regione.

Art. 7 – Aree per lo svolgimento dei mercatini

1. Nel valutare i progetti dei mercatini degli hobbisti di cui all'art. 8, l'Amministrazione comunale verifica che le aree proposte abbiano caratteristiche idonee (presenza di sufficiente illuminazione pubblica, accessibilità, sicurezza, dotazione di contenitori per la raccolta differenziata dei rifiuti, ecc.) e superficie adeguata in funzione del numero di posteggi che vengono previsti.

Art. 8 – Occupazione del suolo pubblico

1. Le aree pubbliche in cui sono istituiti i mercatini degli hobbisti vengono date in concessione/autorizzate in capo al soggetto gestore.

Art. 9 – Attività di controllo

1. I mercati degli hobbisti sono soggetti, oltre che all'attività di controllo da parte del soggetto gestore, al controllo del Comune che la effettua mediante la Polizia Municipale con controlli a campione sul rispetto di quanto previsto dall'art. 7 bis della L.R.12/1999.

Art. 10 – Provvedimenti sanzionatori

1. In caso di inadempimento da parte del soggetto gestore degli obblighi previsti dalla convenzione di cui all'art. 6, comma 3, il Comune ha la facoltà di risolvere de jure la convenzione stessa e, conseguentemente, di disporre la decadenza della relativa concessione/autorizzazione per l'occupazione del suolo pubblico. In ogni convenzione deve essere riportata tale clausola risolutiva espressa. In tal caso,

l'Amministrazione Comunale si riserva di sopprimere il mercatino degli hobbisti, di gestirlo direttamente o di affidarlo ad un altro soggetto.

ooooooo